



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 85/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 16 luglio 2020

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio

2017 e i relativi questionari;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Borgomasino (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n. 5 con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i

rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre

in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*. La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che, con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 2018, su proposta del Ministro dell'Interno del 4 ottobre 2018, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate il 4 settembre 2018 dal Sindaco eletto il 10 giugno 2018, ai sensi degli artt. 53, comma 3, e 141, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. n. 267 del 2000 è stato sciolto il Consiglio comunale ed è stato nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Ciò posto, si evidenzia che dall'esame delle relazioni del revisore sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del comune di Borgomasino (To) (Ente con popolazione residente al 1° gennaio 2019 pari a 788 abitanti – fonte ISTAT) sono emerse alcune criticità in ordine al ricorso all'anticipazione di tesoreria, alla salvaguardia degli equilibri ed alla tempestività dei

pagamenti dei debiti commerciali, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente, dopo aver fruito di una proroga in ragione di impedimenti connessi all'esigenza di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota n. 1187 del 4 giugno 2020 a firma congiunta del Commissario straordinario e dell'Organo di revisione.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1. Ricorso ad anticipazione di tesoreria

Dall'esame dei dati di rendiconto è emerso che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per un importo di euro 2.211,22 per l'esercizio 2017 e di euro 89.368,89 per l'esercizio 2018; importi restituiti entro la fine delle rispettive annualità.

Invitato a indicare le ragioni per cui ha dovuto fare ricorso a tali anticipazioni e ad inviare una tabella contenente i dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nel triennio 2017-2019, l'Ente ha in primo luogo comunicato che, con deliberazioni della Giunta comunale n. 74 de 17 novembre 2016 e n. 54 del 23 novembre 2017, è stato determinato, per gli anni 2017 e 2018, l'ammontare massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria nel rispetto del limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate rispettivamente nel 2015 e 2016. Per l'anno 2017 il limite è stato determinato in euro 204.193,04, mentre per l'anno 2018 il limite è stato determinato in euro 200.279,01.

Sono stati quindi forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 riepilogati nella seguente tabella.

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	2.211,22	89.368,89	174.003,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	---		---
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	2,00	12,00	183
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	1.709,30	27.346,84	71.053,28
Importo dell'anticipazione non restituita al 31/12	---	---	---
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	---	---	---

In ordine alle cause di tale crescente ricorso ad anticipazioni di tesoreria l'Ente ha segnalato

che, al di là di spese *una tantum* per l'importo di euro 14.206,59 (riconducibili alle elezioni amministrative ed al pagamento di arretrati dovuti per la convenzione di segreteria al Comune capofila), “[i]l problema principale dell’ente, stante le contenute dimensioni, è essere legato ad un bilancio strutturato sui flussi in entrata sostanzialmente istituzionali, dati dai versamenti IMU, TARI e poche altre risorse. Il non avere a disposizione molteplici tipologie di entrate, precluse per struttura agli enti di piccole dimensioni, e talvolta inefficaci proprio per questo motivo condiziona le casse dell’ente legate a flussi che avvengono in specifici momenti della gestione annuale rispetto a spese che hanno una manifestazione uniforme e continua durante l’esercizio. Con ciò è comunque evidente che l’ente debba attivare le procedure tese a migliorare sia il livello di riscossione che l’efficacia dell’azione di recupero dei propri crediti in termini di tempistiche”.

Al riguardo, la Sezione, nel prendere atto di quanto esposto, rileva una consistente tendenza ad incrementare il ricorso all’anticipazione di tesoreria da parte del Comune di Borgomasino. Si rileva, infatti, come nel 2019 l’Ente abbia fatto ricorso a tale anticipazione per l’importo complessivo di euro 174.003,00 a fronte dell’importo di euro 89.368,89 del 2018, con un incremento anche nei giorni di utilizzo che nel 2019 sono 183 a fronte dei 12 giorni del 2018. Sul punto, nel prendere atto delle difficoltà ricondotte alla sostanziale rigidità del bilancio dell’Ente determinata essenzialmente dalle sue piccole dimensioni, la Sezione rileva che quanto segnalato accomuna l’Ente a tante altre piccole realtà comunali che comunque non presentano tale criticità nella gestione della cassa che, per il Comune di Borgomasino, assume ancora maggior rilevanza in ragione del tendenziale incremento registrato nel triennio 2017-2019.

Sebbene l’anticipazione di tesoreria sia stata restituita entro la fine dell’anno e l’Ente vi abbia fatto ricorso nei limiti indicati dalla legge, si rammenta come tale anticipazione sia, nella sostanza, una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. Laddove, invece, vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all’anticipazione di tesoreria, l’Ente sconfinava in una forma (anomala) d’indebitamento, trasformando l’anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall’art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all’utilizzo dell’indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

In ragione di quanto detto e tenuto conto che dalle risultanze degli ultimi anni emerge un forte incremento del ricorso a tale anticipazione da parte del Comune di Borgomasino, si raccomanda all’Ente di monitorare con attenzione l’evolversi della situazione di cassa e di assumere ogni misura per ripristinare una sana e regolare gestione della cassa.

2. Verifica degli equilibri

Dall'esame dei quadri contabili allegati al rendiconto 2018 è stato rilevato il conseguimento di un saldo negativo relativo all'equilibrio economico-finanziario finale pari ad euro 5.823,61, raggiunto peraltro con l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti per l'importo di euro 15.863,63.

Il disequilibrio riguarda, in particolare, la parte corrente per la quale l'equilibrio è negativo per euro 5.856,39.

Senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il saldo avrebbe assunto il valore negativo di euro 21.702,02.

Invitato a fornire esaurienti elementi di conoscenza in merito alle ragioni di tale risultato, l'Ente ha rappresentato che "[p]urtroppo si è proceduto ad impegnare spese correnti in misura superiore alle disponibilità effettive ed agli equilibri correnti di bilancio, dove l'ente non è stato in grado, nel corso della gestione ed entro i termini di assestamento, di percepire correttamente il realizzarsi di minori entrate. Tale situazione è emersa con chiarezza solo in sede di rendiconto. A parziale scusante dell'errata procedura di spesa va detto che l'ente ha impegnato spese una tantum ed arretrati da convenzioni che nel 2019 non hanno più avuto manifestazione quali le spese per le elezioni amministrative comunali ed il pagamento degli arretrati relativi alla convenzione di segreteria per complessivi €. 14.206,59 di fatto non coperti da corrispondente entrata. Trattasi quindi di squilibrio una-tantum e non strutturale". Al riguardo, nel prendere atto di quanto prospettato, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sugli obblighi di salvaguardia degli equilibri di bilancio a partire dalla verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL ai sensi del quale "[g]li enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6".

A tal fine, il medesimo articolo di legge prescrive per l'Organo consiliare l'obbligo di verificare, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Nel caso di specie, nel rilevare che il disequilibrio di parte corrente è stato determinato dalla necessità di sostenere spese una tantum che portano ad escludere la sussistenza di squilibri di natura strutturale, la Sezione, fermi restando i predetti obblighi di verifica degli equilibri, raccomanda all'Ente di adottare ogni misura organizzativa necessaria ad evitare il ripetersi della circostanza di rilevare solo in sede di rendiconto il sostenimento di spese prive di adeguata copertura.

Tale criticità costituisce un non trascurabile indice di assenza di un efficace controllo sulla

gestione della spesa che potrebbe condurre a situazioni di squilibrio strutturale per cui si rende necessaria l'adozione di tempestive misure organizzative per ripristinare un adeguato controllo dei processi di spesa al fine di evitare il ripetersi dell'inconsapevole formazione di squilibri di parte corrente.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dalla consultazione del sito Internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione", è emersa la pubblicazione del solo indice annuale dell'anno 2017 pari a 50,13 giorni.

Previo richiamo degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n 33 del 2013, l'Ente è stato invitato a comunicare i dati relativi agli anni 2018 e 2019 e a indicare le ragioni, per l'anno 2017, del mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, specificando le misure intraprese per ricondurre tale indice nei limiti di legge.

L'Ente ha, quindi, fornito i seguenti dati.

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Annuale
2017	122,56	34,82	42,34	50,13	75,26
2018	27,77	61,08	46,21	36,24	45,17
2019	91,92	42,76	47,67	101,39	73,86

L'Ente ha poi rappresentato come *"l'attività gestionale abbia [...] ridotto lo sfioramento dei termini a dimensioni compatibili con la realtà finanziaria degli enti. Un'analisi gestionale interna all'ente, rispetto a questa problematica, evidenzia come le criticità che determinano il ritardo siano da imputare a carenze organizzative piuttosto che finanziarie. L'ente sta definendo, anche nell'ambito degli obiettivi di performance 2020, procedure interne che intervengano nel dettaglio sulle fasi di processo in capo ai soggetti coinvolti nella gestione del ciclo delle fatture passive, dallo scarico dei flussi in SDD, all'accettazione della fattura, alla liquidazione e pagamento, riducendo e definendo i tempi delle fasi, altrimenti lasciate alla autonoma pesatura degli operatori. In merito alla mancata pubblicazione degli indicatori si evidenzia che l'Ente sta provvedendo all'aggiornamento dei [d]ati sul sito istituzionale"*.

Al riguardo si constata, in primo luogo, che l'indice annuale di tempestività dei pagamenti dell'anno 2017 è pari a 75,26 giorni e non a 50,13 giorni come rilevato in un primo momento in sede istruttoria (quest'ultimo dato riguarda il solo IV trimestre).

Ciò posto, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, rileva un considerevole ritardo nel pagamento dei debiti commerciali da parte del Comune di Borgomasino, riconducibile a carenze organizzative in ordine alle quali non può essere condivisa l'osservazione dell'Ente che ricondurrebbe tale criticità ad una condizione di *"compatibilità"*

rispetto alle dimensioni dell'Ente.

Occorre ricordare, infatti, che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Da tale obbligo di legge ne consegue per l'Ente la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a ricondurre nei limiti di legge l'indice di tempestività dei pagamenti che, per il triennio 2017-2019, presenta un valore particolarmente elevato.

Si raccomanda, infine, il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- per il triennio 2017-2019 un crescente ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- per l'anno 2018 uno squilibrio di parte corrente generato dall'assunzione di impegni privi di adeguata copertura;
- per il triennio 2017-2019 il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002.

INVITA

L'Ente ad adottare con tempestività le misure organizzative necessarie per:

- ripristinare una sana e regolare gestione della cassa;
- assicurare il controllo dei processi di spesa per preservare gli equilibri di bilancio;
- ricondurre nei limiti di legge l'indicatore di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Commissario straordinario ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgomasino.


Dispone altresì la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
Dott. Marco Mormando



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **17/07/2020**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza





CORTE DEI CONTI

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL PIEMONTE**

Al Commissario Straordinario

All'Organo di Revisione

del Comune di Borgomasino (TO)

Via Pec

Oggetto: Comune Borgomasino (TO) - Rendiconti 2017 e 2018

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 85/2020/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 16/07/2020.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it